

# **BGer 1A.53/2006 vom 15. Januar 2007**

Bundesgericht, 2007-01-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1A.53\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.53_2006)

FR: TF 1A.53/2006 du 15 janvier 2007

IT: TF 1A.53/2006 del 15 gennaio 2007

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l' art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data: alla fattispecie rimane pertanto applicabile l'OG.

### **E. 1.2**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).

### **E. 1.3**

La ricorrente impugna una decisione cantonale di ultima istanza emanata su ricorso e relativa a un piano regolatore comunale, precisamente a un piano particolareggiato che lo integra. Secondo l' art. 34 cpv. 3 LPT , trattandosi di una contestazione riguardante un piano di utilizzazione ( art. 14 LPT ), la decisione cantonale è di principio impugnabile con il ricorso di diritto pubblico. In effetti, essa non concerne indennità per restrizioni della proprietà né riguarda la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile o autorizzazioni ai sensi degli art. 24-24d LPT (cfr. art. 34 cpv. 1 LPT ). Contrariamente all'opinione della ricorrente, un'eventuale trasformazione fondata sulla base degli art. 24c LPT e 42 OPT non è infatti oggetto del litigio ed esula quindi dalla presente procedura, di natura pianificatoria. La decisione impugnata nemmeno è in un rapporto di stretta connessione con questioni relative all'applicazione del diritto federale per le quali è data la via del ricorso di diritto amministrativo.

Ne consegue che in concreto è ammissibile solo il ricorso di diritto pubblico.

### **E. 1.4**

In quanto proprietaria del fondo part. n. 141 di Novazzano, A.A. \_\_\_\_\_ è senz'altro legittimata secondo l' art. 88 OG a impugnare la sentenza del TPT che concerne direttamente il regime pianificatorio della sua particella ( DTF 129 I 337 consid. 1.3).

### **E. 1.5**

Ritenuto che gli atti di causa (comprensivi delle fotografie scattate in occasione del sopralluogo esperito dalla Corte cantonale) sono sufficienti per potersi pronunciare sul gravame, un ulteriore sopralluogo, chiesto dalla ricorrente anche in questa sede, non appare necessario e non viene quindi esperito ( art. 95 OG ; DTF 123 II 248 consid. 2a).

## **E. 2.1**

La ricorrente lamenta l'applicazione arbitraria dell' art. 14 del regolamento della legge cantonale di applicazione della LPT, del 29 gennaio 1991 (RLALPT), che definisce le modifiche di poco conto. Sostiene che la variante litigiosa sebbene intervenga, cambiandole, su tutte le rappresentazioni grafiche componenti il piano particolareggiato, avrebbe nel complesso un'incidenza territoriale limitata, in particolare poiché toccherebbe una superficie ridotta e riguarderebbe solo pochi proprietari. Rimprovera inoltre alla Corte cantonale di avere interpretato la norma in modo eccessivamente restrittivo, contraddicendo in particolare una sua precedente decisione in questa materia. La ricorrente adduce poi che anche un'estensione della zona edificabile e un cambiamento della funzione delle superfici toccate riguarderebbero di per sé l'uso ammissibile del suolo ai sensi dell'art. 14 RLALPT e, per quanto non importanti, potrebbero essere di principio assoggettati alla procedura abbreviata: a maggior ragione ove si consideri che le modifiche di poco conto elencate dalla disposizione cantonale avrebbero unicamente carattere esemplificativo.

### **E. 2.2.1**

Nel Cantone Ticino, secondo l'art. 34 cpv. 1 LALPT, il piano regolatore e le sue varianti (art. 41 cpv. 2 LALPT) sono adottati dall'Assemblea o dal Consiglio comunale; il Consiglio di Stato è l'autorità di ricorso e di approvazione del piano (art. 37 cpv. 1 LALPT) e le sue decisioni sono ora impugnabili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT nel tenore in vigore a partire dal 14 luglio 2006), mentre in precedenza lo erano dinanzi al TPT. L'art. 41 cpv. 3 LALPT assegna nondimeno al Consiglio di Stato il compito di fissare la procedura "per modifiche di poco conto". Queste regole si applicano anche ai piani particolareggiati (art. 55 cpv. 1 LALPT).

Con l'art. 14 RLALPT il Governo ha stabilito quali modificazioni possono essere considerate di poco conto, facendo rientrare in tale nozione le modifiche che interessano una ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno non superiore ai 2000 m<sup>2</sup> e che segnatamente mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità). A livello procedurale ha in sostanza eliminato la competenza del legislativo comunale, prevedendo all'art. 15 RLALPT ch'esse fossero adottate dal Municipio e approvate dal Dipartimento del territorio, con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato prima e alla Corte cantonale poi.

### **E. 2.2.2**

Le modifiche in discussione interessano direttamente due soli fondi per una superficie complessiva inferiore ai 2000 m<sup>2</sup> e toccano un numero limitato di persone. Nondimeno esse estendono il perimetro del piano particolareggiato con l'ampliamento della zona del nucleo tradizionale intaccando circa 80 m<sup>2</sup> di zona agricola prevista dal piano regolatore.

Prevedono inoltre, su questa superficie supplementare e su quella occupata dalla corte, un posteggio privato sotterraneo che secondo la domanda di costruzione presentata l'8 gennaio 2003 dalla ricorrente può ospitare fino a quindici autovetture. L'accesso al parcheggio sarebbe garantito dalla strada sterrata part. n. 483, indicata quale percorso pedonale dal piano regolatore, che verrebbe modificata in strada di servizio contestualmente con lo spostamento di una linea d'arretramento al fine di permettere la realizzazione della rampa d'ingresso. Queste circostanze sono state accertate dalla Corte cantonale in modo conforme agli atti. Essa, contrariamente al parere della ricorrente, non è in particolare incorsa

nell'arbitrio considerando come non decisiva la circostanza che il tratto stradale iniziale sarebbe di fatto già carrozzabile: determinante è infatti la destinazione di tracciato pedonale stabilita dal piano regolatore (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT; sentenza 1P.51/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 4, parzialmente pubblicata in: RtiD II-2005, n. 21, pag. 121 segg.). Valutate globalmente, le modifiche in discussione incidono in misura apprezzabile sulla pianificazione locale tanto da non fare apparire manifestamente insostenibile esigere che le stesse siano, dandosene il caso, adottate secondo la procedura ordinaria. In effetti, nonostante riguardino una superficie di per sé ridotta, tali modifiche comportano l'allargamento del perimetro del piano particolareggiato, estendendo la zona del nucleo tradizionale e interessando quindi direttamente il limite tra la zona edificabile e quella agricola. Esse toccano inoltre direttamente l'assetto viario e permettono di realizzare un posteggio sotterraneo, ampliando la portata del piano particolareggiato e assumendo complessivamente una rilevanza che nel contesto di un nucleo tradizionale non appare equiparabile al caso di una modifica minima di parametri edilizi. Ricordato che l'arbitrio non è già ravvisabile nella possibilità che anche un'altra soluzione sembri eventualmente sostenibile, occorrendo invece che la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità, è quindi senza disattendere questo divieto che la Corte cantonale ha negato in concreto ai provvedimenti pianificatori litigiosi la qualifica di modifiche di poco conto ai sensi dell'art. 14 RLALPT (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 e rinvi).

### **E. 2.2.3**

Accennando alla sentenza emanata il 17 ottobre 1996 dal TPT (parzialmente pubblicata in: R DAT II-1997, n. 25, pag. 75 segg.), che aveva in quel caso ammesso una modifica di poco conto, la ricorrente non fa esplicitamente valere una pretesa disparità di trattamento, spiegando, con una motivazione conforme all' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , in che misura la Corte cantonale avrebbe trattato in modo diverso situazioni simili senza fondarsi su motivi oggettivi (cfr., su questo principio, DTF 130 I 65 consid. 3.6, 129 I 113 consid. 5.1). Comunque, la modificazione oggetto della decisione citata dalla ricorrente concerneva la parziale attribuzione di un fondo a una diversa categoria d'intervento all'interno di un piano di protezione del centro storico. Essa non modificava per contro né l'estensione di tale piano, né il limite tra la zona edificabile e quella inedificabile, né le caratteristiche viarie del comparto: la fattispecie differiva quindi da quella in esame.

### **E. 2.3**

Nelle esposte circostanze, la decisione impugnata non viola nemmeno la garanzia della proprietà. In effetti, poiché l'annullamento dell'approvazione della variante litigiosa non pregiudica l'attuale possibilità per la ricorrente di continuare a utilizzare il suo fondo secondo la pianificazione in vigore, in concreto non si realizza una restrizione particolarmente grave della proprietà. In questo caso, il potere d'esame del Tribunale federale relativo a detta garanzia corrisponde pertanto a quello relativo al divieto dell'arbitrio, che, come visto, non è però stato violato dal TPT (cfr. DTF 126 I 213 consid. 3a e rinvio). La Corte cantonale non ha infine neppure disatteso l'autonomia comunale, ritenuto che, trattandosi in concreto dell'eventuale violazione di una norma del diritto cantonale, anche in quest'ambito il potere cognitivo del Tribunale federale è limitato all'arbitrio (cfr. DTF 132 I 68 consid. 1.1, 131 I 91 consid. 1, 129 I 290 consid. 2.3 e rinvi).

#### **E. 2.4**

Poiché la decisione di negare ai provvedimenti pianificatori in discussione il carattere di "modifiche di poco conto" giusta l'art. 14 RLALPT, adottabili secondo la procedura abbreviata, non conduce a un risultato arbitrario, non occorre esaminare le ulteriori censure ricorsuali, in particolare riguardo ai motivi che giustificerebbero il riesame e l'adattamento del piano.

#### **E. 3**

Ne segue che il ricorso di diritto amministrativo deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso di diritto pubblico, nella misura della sua ammissibilità, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ). La ricorrente dovrà inoltre rifondere agli oppositori, patrocinati da un legale, un'equa indennità per ripetibili della sede federale ( art. 159 cpv. 1 OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.